



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale

Audizione del 28 marzo 2017 – Palazzo S. Macuto ore 13.15

Dall'Istituto Nazionale Tributaristi (I.N.T.), il contributo all'indagine conoscitiva sulle semplificazioni fiscali. Si tratta di indicazioni di massima di cui saremo lieti fornire ulteriori supporti in aggiunta a quelli già allegati ed evidenziare soluzioni concrete.

A. SEMPLIFICARE LA TECNICA LEGISLATIVA

Con riferimento a quanto già esposto anche dal Presidente Nazionale nelle sue premesse, in merito ad una **auspicabile tregua normativa**, vorrei soffermare la vostra attenzione sul fatto che un tema di assoluta preminenza nell'ambito dell'indagine svolta da questa Commissione dovrebbe essere quello relativo alla **semplificazione legislativa** anche e soprattutto **in ambito fiscale**. Siamo ormai arrivati al punto che il contribuente, ma soprattutto i soggetti che svolgono l'attività di consulenza e tutela del contribuente stesso, si trovano di fronte all'**impossibilità di ottemperare agli obblighi tributari con la dovuta serenità e attenzione a causa della intemperività e farraginosità dei testi legislativi anche perché, nonostante le promesse, le disposizioni di legge (art. 2 e 3 dello Statuto dei diritti del contribuente – Legge 212/2000) e i contributi della Corte Costituzionale (vedi per tutti il testo "Il contributo della Corte Costituzionale alla qualità della normazione" di Erik Longo pubblicato sul sito www.academia.edu) non sembra che il legislatore intenda ancora adeguarsi all'utilizzo di una corretta tecnica legislativa.**

Sull'argomento ci siamo già espressi nelle osservazioni sulla semplificazione presentate nell'ambito del tavolo promosso dal Ministro Gianpiero D'Alia nel dicembre del 2013 e, nel successivo mese di febbraio 2014, in audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica nell'ambito della *"Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco"*, dove sottolineammo che la Corte Costituzionale con la decisione 303/2003 ha ribadito l'orientamento

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

espresso con le sentenze 85/1999, 94/1995 e 384/1994, secondo il quale **la certezza e la chiarezza sono un valore costituzionale e assumono un aspetto rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale di una normativa, dovendo essere incluse nella parte motiva della decisione anche le valutazioni in ordine alla tecnica legislativa.**

In merito alla **semplificazione della normativa fiscale**, è auspicabile che la tecnica legislativa guardi al passato nel rispetto delle indicazioni fornite dal volume **“Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”** edito dal Senato della Repubblica nel maggio 2001, nel quale si pubblicava la Circolare del 21/04/2001 del Presidente del Senato, come supporto per il lavoro parlamentare per la XIV legislatura. Una pubblicazione che in sé raccoglie e rielabora le **tre circolari di identico testo emanate, d'intesa tra loro, dai Presidenti delle due Camere e dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel lontano 1986**, contenenti una serie di regole e raccomandazioni di carattere tecnico dirette a rendere più chiari e comprensibili i testi legislativi, già integrate con le **“indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione”** presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio del 1997.

Non si tratta, quindi, di una proposta innovativa, ma di trarre insegnamento da quanto indicato nella succitata pubblicazione intitolata alle **“Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”**, che, ove applicata, darebbe immediata concretezza alla semplificazione normativa.

Sarebbe sufficiente trasformare le predette circolari in regolamento (D.P.R.) contenente i principi di tecnica legislativa a cui il legislatore deve attenersi rendendone così obbligatorio l'utilizzo.

Di carattere sicuramente innovativo, invece, la proposta che ci permettiamo di fare a questa Commissione, di prevedere la possibilità di costituire una **commissione bicamerale di controllo dei testi legislativi**, a cui sottoporre obbligatoriamente gli stessi prima della pubblicazione in G.U., come avviene, ad esempio, nella vicina Confederazione Elvetica dove gli **“avamprogetti”** di atti legislativi elaborati dai dipartimenti o dagli uffici (*l'equivalente dei nostri disegni o progetti di legge*) sono esaminati sotto il profilo della tecnica legislativa durante una fase di consultazione, con obbligo di correzione e integrazione, fino ad ottenere il benestare per la pubblicazione.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

B. TESTI UNICI FISCALI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Come da noi già indicato, in altre occasioni di confronto sulla semplificazione, ed anche da altre organizzazioni di rappresentanza professionale **un vero e utile progetto di semplificazione** non può non prevedere la **predisposizione di testi unici di tutte le disposizioni fiscali per aree tematiche o per tipologia di soggetto**, ovvero la loro riscrittura ove già esistenti, che diano ai cittadini e ai loro consulenti la certezza di operare secondo la norma corretta e quindi di comprenderne al meglio la disciplina. Raccogliamo, in questo senso, e rilanciamo la sollecitazione che il **direttore dell'Agazia Entrate Rossella Orlandi** ha fatto alcuni giorni fa durante l'incontro su "Imprese e fisco digitale" organizzato dalla Luiss Business School, dove avanza al legislatore l'opportunità di **uno o più testi unici** per le diverse imposte; **"non un collage, bensì una riorganizzazione sistematica della normativa"** in quanto unica vera strada per rendere molto meno oneroso il lavoro di tutti (*contribuenti e amministrazione finanziaria*), **"considerando che il sistema fiscale è fatto a strati e diventa difficile orientarsi"**.

Deve però trattarsi, a nostro avviso, di un passaggio successivo a quello della delegificazione e a quello di **una necessaria pausa legislativa** (*soprattutto della decretazione d'urgenza*).

È infatti necessario il massimo rispetto dei principi costituzionali limitando i requisiti di necessità ed urgenza da parte del Presidente della Repubblica, prima, ma soprattutto da parte del Parlamento in sede di conversione, per i decreti legge che palesemente quei presupposti non possiedono. Come indicato dalla **Sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2007** che ha riportato il decreto legge al suo alveo naturale, anche se data l'attuale attività legislativa pare proprio che la predetta sentenza non sia servita a nulla, se dal 2008 ad oggi gli ultimi quattro governi hanno utilizzato lo strumento del decreto legge anche e soprattutto per realizzare l'agenda di governo e per affrontare tematiche nate in corso di legislatura che, per quanto non programmabili, non possono comunque essere classificate come emergenze. Una forzatura del precetto costituzionale che ha portato i decreti legge a diventare uno dei tipi di provvedimento più discusso in parlamento. Secondo i dati e l'elaborazione dell'indagine Openpolis (*Osservatorio civico della politica italiana che si occupa di accesso ai dati pubblici*) i governi Berlusconi IV, Monti, Letta e Renzi hanno presentato in tutto dal 2008 ben 197 decreti legge di cui solo

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

l'85% convertiti (167), con una media di circa 2 decreti legge al mese che arriva a 2,5 durante il governo Letta.

In questo processo di semplificazione sarebbe altresì **necessario elevare a rango costituzionale la Legge n. 212 del 27/07/2000 c.d. Statuto dei diritti del Contribuente** e, nel frattempo, ridurre al minimo le deroghe legislative allo stesso soprattutto **attuando una concreta irretroattività delle modifiche fiscali** che permetta l'auspicata stabilità delle disposizioni per uno o più periodi d'imposta e la conseguente possibilità per professionisti e aziende di poter effettuare una reale pianificazione fiscale.

C. SUPERARE L'OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Come da noi già indicato in altre occasioni di confronto, si ribadisce in questa sede che, pur condividendo la necessità di un controllo preventivo della sussistenza del credito IVA da utilizzare in compensazione, **si ritiene eccessivo l'obbligo di apporre il visto di conformità** alla dichiarazione annuale IVA per poter compensare importi superiori a 15.000 euro. Per contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni, meglio sarebbe stato reintrodurre, in luogo del visto di conformità, la **comunicazione preventiva inviata all'Agenzia delle Entrate da un intermediario fiscale autorizzato (meno complessa e meno costosa)**, evitando inoltre la sovrapposizione tra il ruolo di consulente e di controllore. Con il visto di conformità, di fatto, l'amministrazione abdica alle funzioni di controllo che le sono proprie ponendole forzatamente a carico dei **professionisti abilitati** all'apposizione dello stesso e facendone ricadere i costi sul contribuente che richiede indietro denaro che legittimamente gli spetta; tutto ciò al solo scopo di contrastare il fenomeno dell'utilizzo di crediti inesistenti che dovrebbe riguardare, sembra, il solo 10% della platea dei contribuenti a credito, mettendo in difficoltà il restante 90% di contribuenti onesti che vedono temporaneamente sospesa la restituzione del loro credito IVA, per la quale devono anche sostenere dei costi.

Con la Legge di stabilità 2014 l'obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione per l'utilizzo in compensazione di crediti erariali è stato **esteso anche alle imposte dirette (Ires, Irpef e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive) e**

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

all'Irap, ma, a differenza dell'IVA, in questi casi si tratta di crediti derivanti da acconti versati in eccedenza o da ritenute d'acconto subite in quanto trattenute dal datore di lavoro o dai committenti, tutte imposte anticipate dal contribuente e calcolate su un reddito che a consuntivo si è rivelato inferiore a quello dell'anno precedente, spesso a causa di rilevanti oneri deducibili o detraibili che solo in sede dichiarativa possono essere scomputati. La norma prevede che il "certificatore" attesti la conformità dei dati delle dichiarazioni *"alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile"*, quindi il visto di conformità, tutt'al più, potrà servire da deterrente all'inserimento in dichiarazione di oneri deducibili/detraibili inesistenti o di indicazione nei quadri "aziendali" di spese non risultanti dai registri contabili ovvero di ricavi inferiori a quelli contabilizzati; ma quanti contribuenti si comportano fraudolentemente in questo modo e quanti invece dovranno sopportare costi assurdi per ottenere la restituzione di un credito reale che legittimamente deriva da elevate spese mediche o da costi sostenuti per ristrutturare la casa, o da redditi che si sono lentamente erosi nel tempo?

Era proprio necessaria questa estensione del visto di conformità alle imposte dirette e all'Irap costringendo i contribuenti ancora una volta a pagare per far valere un loro diritto?

Il visto di conformità, così come previsto dal 1998, non ha mai avuto molto successo in quanto il suo costo non giustifica l'offerta di una potenziale diminuzione dei controlli ex art. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973 di liquidazione delle imposte e controllo formale della dichiarazione, oggi completamente automatizzati e gestibili direttamente, tramite il canale CIVIS, dall'intermediario fiscale autorizzato che ha trasmesso la dichiarazione.

Proprio per il fatto che tutti gli intermediari fiscali autorizzati dall'Agenzia Entrate possono risolvere le problematiche derivanti dai controlli automatizzati, non si comprende perché il visto di conformità possa essere apposto solo da alcuni di essi (iscritti all'Albo Unico, Consulenti del lavoro e Tributaristi iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli tenuti dalle camere di commercio); logica vorrebbe che, come da anni ormai viene richiesto dall'INT, la possibilità di rilasciare il visto di conformità di cui all' art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 241/997, fosse concessa a tutti gli intermediari fiscali autorizzati o perlomeno ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (già inseriti dal D.L. 193/2016 tra i soggetti autorizzati ad autenticare la firma per rappresentare il contribuente avanti gli uffici ex art. 63 del DPR 600/73).

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Questa sarebbe vera semplificazione, se proprio si vuole mantenere in vita una tipologia di controllo che, non potendo entrare nel merito delle scelte fiscali e di bilancio del contribuente, sia in ordine alla detraibilità dell'IVA che alla deducibilità dei costi, può rilevare e far correggere solo errori formali di natura documentale o di riporto in dichiarazione dei valori contabili, con un costo assurdo ed inutile per il contribuente che deve farsi certificare delle formalità contabili.

L'allargamento della platea dei "certificatori", inoltre, produrrebbe il benefico effetto di far ridurre i costi della certificazione stessa, nell'ottica di in un processo di liberalizzazione dei servizi che l'Europa sta conducendo da anni.

Se però non si intende superare l'istituto del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali oltre i 15.000 euro, si potrebbe per lo meno permettere ai contribuenti "certificati" di utilizzare detti crediti, soprattutto quelli IVA, nella loro interezza anche oltre il limite oggi imposto di 700.000 euro per singolo anno d'imposta, considerato che non è stato attuato nemmeno il più volte promesso innalzamento del limite compensabile ad un milione di euro.

Ciò permetterebbe all'Italia di ottemperare al dettato della recentissima **Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-211/16 del 16 marzo 2017** con la quale la Corte pur confermando la compatibilità della disposizione nazionale che limita la compensazione tra crediti e debiti entro un determinato importo annuo, con la disciplina dell'Unione Europea in materia IVA, vincola questa alla condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito IVA entro un termine ragionevole.

Sarebbe ancora meglio, però, tornando a quanto accennato all'inizio, ripristinare la **comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate** (*inviata da un intermediario fiscale autorizzato*) introdotta con il **comma 30 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)** e che non ha mai avuto concreta applicazione in quanto il provvedimento di attuazione che avrebbe dovuto disciplinare sia le modalità tecniche per effettuare la suddetta comunicazione, sia le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito dei crediti, non è stato mai emanato.

La norma è poi stata definitivamente abrogata dal decreto-legge n. 185 del 2008.

La legge, quindi, è già scritta e prevedeva che partire dal 1° gennaio 2007, i titolari di partita IVA, per effettuare la compensazione di importi superiori a 10 mila euro (*da elevare oggi a 15.000 per coerenza con il limite previsto per il visto di conformità*),

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

avrebbero dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il quinto giorno precedente la compensazione, l'importo e la tipologia dei crediti che intendevano compensare. A seguito del ricevimento di tale comunicazione l'Agenzia entro i tre giorni successivi poteva negare al contribuente il diritto alla compensazione; il silenzio dell'Agenzia valeva come silenzio assenso. La norma riguardava non solo le compensazioni dei crediti IVA, ma anche quelle più in generale relative alle imposte, ai contributi ed ai premi indicati nell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

È a causa del gran numero di compensazioni da controllare in un brevissimo lasso di tempo che la norma non è mai stata fatta decollare, ma oggi, dopo 10 anni, con le mutate e migliorate tecnologie informatiche e con le più ricche e continuamente implementate banche dati di cui l'Agenzia delle Entrate dispone, la norma si potrebbe senz'altro riproporre e non troverebbe gli ostacoli logistici di un tempo.

Ciò permetterebbe una reale semplificazione e soprattutto un risparmio per il contribuente, che non sarebbe più costretto a pagare una inutile certificazione per vedersi restituire soldi suoi che, a parte alcune situazioni patologiche di crediti fraudolentemente inesistenti facilmente individuabili dall'Agenzia delle Entrate, gli spettano di diritto e possono portarlo a temporanee e gravi crisi di liquidità.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

D. EVITARE DI ISTITUIRE ULTERIORI CERTIFICAZIONI.

Lo scorso 8 marzo 2017 il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) auditato presso questa stessa Commissione si è espresso favorevolmente nei confronti della fatturazione elettronica estesa tra privati (B2B) purché venga dato riconoscimento di professionalità alla loro categoria, attraverso l'istituzione di un elenco di soggetti certificatori dotati di requisiti specifici ed in grado di svolgere un'attività non solo operativa, ma anche di verifica e controllo della corrispondenza dai dati al vero, o meglio, in grado di certificare che i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano corrispondenti alla documentazione per mezzo della quale la fattura debba avere ragione di essere.

Sembra che questa "innovazione" sia già in cantiere presso le istituzioni parlamentari e che potrebbe allo stesso tempo, secondo il CNDCEC, rendere un'effettiva innovazione tecnologica, e giuridica che potrebbe sostanziarsi in una vera e reale semplificazione e permettere allo stesso tempo alla suddetta categoria di confermare il ruolo di garanzia professionale che ritengono gli sia dovuto.

Di fatto un altro, un nuovo, visto di conformità!!!

La proposta ci trova assolutamente contrari, sia per l'anacronistica richiesta di una nuova riserva di attività professionale assolutamente antistorica in un processo di liberalizzazione dei servizi che l'Europa sta conducendo da anni, sia per il fatto che **non di semplificazione si tratta**, ma semmai di una nuova complicazione per il contribuente costretto a sostenere perdite di tempo e ulteriori costi aziendali per ottenere una sorta di certificazione di qualità dei documenti elettronici che emette; **un ticket sulla fatturazione** totalmente a carico di chi emette il documento elettronico posto che la normativa IVA non permette di addebitare al cliente i costi di fatturazione (*art. 21, comma 8, DPR 633/72*).

Tutte le imprese ed i professionisti dovrebbero essere consapevoli che la Commissione Europea sta spingendo proprio verso la direzione del documento elettronico con un obiettivo all'anno 2020 che veda la modalità elettronica diventare negli Stati membri UE la modalità prioritaria per lo scambio dei documenti commerciali anche tra i privati.

Del resto la digitalizzazione dell'intero ciclo degli acquisiti, di cui la fattura elettronica è documento centrale, è un processo che permetterebbe alle aziende di essere più competitive ed efficienti, oltre a **generare risparmio sui costi operativi nel medio-lungo periodo**, ma la certificazione del processo di fatturazione non farebbe che

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it

Ufficio di Presidenza



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

vanificare questo ambito obiettivo europeo, **muovendo in senso contrario al risparmio per l'azienda e alla auspicata semplificazione.**

Se passasse l'idea di certificazione, allora tutte le fatture emesse in vigenza dell'IVA dal 1973 ad oggi cosa erano e sono? E quelle che verranno emesse anche in futuro in forma non elettronica, giacché non potrà esserne prevista l'obbligatorietà per espressa previsione normativa europea almeno fino al 2020? **Tutte fatture di serie B?**

Perché la fattura in formato elettronico necessiterebbe di essere certificata, mentre quella "solo" cartacea no?

Dalle motivazioni della richiesta di certificazione da parte del CNDCEC sembrerebbe intravedersi il tentativo di superare con la stessa l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (*sia il falso oggettivo che soggettivo*), ma si tratta di un tentativo sterile considerato che già oggi l'emissione di fatture "false" richiede quasi sempre la connivenza del consulente, che si tramuterà inesorabilmente in connivenza del certificatore, senza riuscire ad arginare il fenomeno.

L'Istituto Nazionale Tributaristi, come già affermato dal Presidente nelle sue premesse, auspica che si possa arrivare alla autonomia funzionale del contribuente nella gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, senza dover necessariamente ricorrere in via obbligata ad un intermediario per dialogare con il fisco. Questo è l'obiettivo cui deve mirare una vera semplificazione sia della legislazione sia degli adempimenti burocratici, e quando il contribuente ritiene volontariamente di rivolgersi ad un esperto intermediario fiscale, deve poterlo fare liberamente scegliendo fra tutti i soggetti abilitati a questa funzione, indipendentemente dalla categoria a cui appartiene (*albo, registro, associazione*) nella consapevolezza che tutti sono autorizzati in egual modo a dialogare con l'amministrazione fiscale in sua rappresentanza.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

E. LO SPESOMETRO E LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Strettamente correlato alla fatturazione elettronica di cui si è parlato nel precedente paragrafo, è l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate tramite il **cosiddetto "spesometro"** che da annuale che era fino al 2016, diventa più analitico e semestrale nel 2017 per raggiungere la trimestralità nel 2018.

È vero che tale invio supplisce di fatto alla scelta di non adottare la fatturazione elettronica tra privati in quanto chi la utilizza ne è esplicitamente esonerato, visto che i dati già pervengono all'Agenzia Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SID), e condividiamo la necessità di affinare i controlli ai fini di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale nella considerazione del fatto che porterà secondo i tecnici del MEF a maggiori entrate nelle casse dello Stato: si parla di circa 2 miliardi di euro che potrebbero essere recuperati con l'introduzione del nuovo spesometro trimestrale anche se non è chiarissimo come vengano calcolate queste cifre, ma vogliamo fidarci.

La considerazione che ci sentiamo di fare, davanti a questa Commissione per la semplificazione, nello specifico fiscale, è che occorre **contemperare le esigenze di controllo dell'amministrazione con quelle di organizzazione del contribuente sia in fatto di tempo da dedicare agli adempimenti fiscali sia in fatto di costi da sostenere per i medesimi.**

È necessario trovare il giusto equilibrio e per raggiungerlo, in attesa della quasi certa futura obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati, proponiamo di **mantenere l'invio semestrale dello spesometro anche per l'anno 2018 e seguenti.**

Relativamente agli altri innumerevoli invii di dati richiesti dall'amministrazione finanziaria vorremmo soffermarci sull'invio trimestrale delle **liquidazioni periodiche IVA** di lontana memoria che vengono adesso ripristinate a partire dal 2017.

La finalità dichiarata è quella di controllare l'effettuazione dei versamenti periodici IVA e riuscire in tempi brevissimi a comunicare ai contribuenti la rilevazione dell'omesso o insufficiente versamento, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA. Pur condividendo lo scopo dell'introduzione di questo nuovo invio telematico, riterremo opportuno che a questo punto si permettesse la compensazione orizzontale tramite modello F24, oltre che dei crediti derivanti dalla dichiarazione annuale, anche dei crediti IVA (mensili e trimestrali) risultanti dalle liquidazioni periodiche, senza la necessità di presentare la preventiva richiesta trimestrale con il

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

modello TR, visto che i dati delle liquidazioni e di tutte le fatture emesse e ricevute arrivano ormai periodicamente all'Agenzia delle Entrate che li può elaborare e controllare nella loro regolarità. Dovrebbe essere permesso al contribuente di compensare liberamente in corso d'anno, tramite il ravvedimento operoso, il debito di un periodo IVA (mese o trimestre) con il credito di un periodo (mese o trimestre) successivo, sopperendo alle ormai croniche crisi di liquidità delle aziende.

F. GIURISDIZIONE PER LA CONTRIBUZIONE INPS GESTIONI AUTONOMI

Un'altra problematica, **che sarebbe possibile semplificare senza oneri per lo Stato e con un immediato risparmio per contribuenti e amministrazione finanziaria**, attiene alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in luogo del giudice del lavoro, nei confronti degli accertamenti fiscali che coinvolgono anche la contribuzione INPS.

L'art. 1 del decreto legislativo 462/97 ha disposto che: *“Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”*.

L'art. 32 bis D.L. 185/2008 ha stabilito che *“l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”*.

Il tribunale di Milano nella causa 15.6.2012 n. 2997 ha riconosciuto sussistere la natura fiscale del credito in sede di opposizione a cartella emessa dalla Agenzia delle Entrate per contributi dovuti alla Gestione Commercianti, **affermando il difetto di legittimazione passiva dell'INPS nella causa.**

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Successivamente lo stesso Tribunale di Milano con la sentenza n. 5304 del 21.6.2013 ha disposto che, nei casi in cui l'INPS, a fronte di inadempienza contributiva accertata dalla Agenzia delle Entrate in corso di verifiche fiscali definite in sede di condono, chiede i contributi per l'intero importo accertato, senza considerare le percentuali pagate dai contribuenti al fine di chiudere la lite, l'Istituto non può incassare nulla.

Da ultimo la Legge di stabilità 2014 (*comma 611 dell'articolo unico della Legge 147/2013 ** si veda in proposito alla tecnica legislativa quanto esposto alla lettera A. di questo contributo ***) statuisce che l'esito del procedimento di reclamo/mediazione che precede il deposito del ricorso in Commissione Tributaria per le cause inferiori ad € 20.000 (***limite che dovrebbe essere elevato perlomeno ad € 50.000***) (art. 17 bis, D.Lgs. 546/1992) **“rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”**.

Ebbene, essendo stata così accertata e definita la natura fiscale dei debiti verso l'INPS per contributi previdenziali non pagati derivanti da accertamento, **nell'ottica di una immediata semplificazione e riduzione di costi sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria**, sarebbe opportuno modificare l'art. 32 bis D.L. 185/2008 sopra citato attribuendo definitivamente alle Commissioni tributarie la competenza processuale in materia di maggiori contributi previdenziali accertati dall'Agenzia delle Entrate, con legittimazione passiva, nel giudizio tributario, della stessa Agenzia e litisconsorzio passivo necessario dell'INPS in quanto la sentenza del giudice tributario deve valere nei confronti di entrambi gli enti titolari di potestà impositiva.

Ancor meglio sarebbe, in attesa della definitiva modifica del contenzioso tributario, attribuire la competenza delle commissioni tributarie **in ogni caso**, in relazione alla contribuzione INPS dovuta da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in gestione separata, **limitando conseguentemente la giurisdizione del giudice del lavoro alle sole cause relative alla contribuzione sul lavoro dipendente**.

Roma, 28 marzo 2017

Giuseppe Zambon

Coordinatore Commissione Fiscalità INT

Consigliere Nazionale INT

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it